



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2019/DL/370 del 19.09.2019 ad oggetto: "Fusione per incorporazione di ATP ESERCIZIO S.R.L. in A.M.T. S.P.A."

Ai sensi degli art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla n. 2019/DL/370 del 19.09.2019 ad oggetto: "Fusione per incorporazione di ATP ESERCIZIO S.R.L. in A.M.T. S.P.A.",

Premesso che:

Con Delibera di Consiglio comunale n. 79/2017 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATP S.p.A. in AMT S.p.A., che ha portato la partecipazione del Comune di Genova dal 100% all'86,16% con l'entrata nella compagine sociale di AMT S.p.A. dei soci di ATP S.p.A

- Con Delibera di Consiglio comunale n. 47/2018 è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT S.p.A.; a seguito di tale operazione, la partecipazione del Comune di Genova è salita dall'86,16% all'attuale 94,94%;
- la società gestisce in affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Europeo 1370/2007, il servizio di trasporto pubblico locale sul bacino G urbano fino alla data del 3 dicembre 2019;
- ATP Esercizio s.r.l. società già controllata da ATP S.p.A., a seguito dell'incorporazione di quest'ultima in AMT S.p.A., è divenuta società controllata da AMT al 51,54%; la restante quota di minoranza è posseduta dal socio privato Auto Guidovie Italiane S.p.A.;
- Il socio privato Auto Guidovie Italiane S.p.A. è entrato nella compagine sociale di ATP Esercizio s.r.l. in data 9/5/2016 acquisendo la quota (pari al 48,46% del capitale sociale) già di proprietà del socio Sessanta Milioni di Chilometri Esercizio S.c.a.r.l.; (avendo il socio maggioritario ATP S.p.A. espressamente dichiarato di non voler esercitare il



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

diritto di prelazione come da Statuto sociale)

Preso atto che:

- il Comune di Genova e altri soci pubblici perseguono, da tempo, attraverso le operazioni societarie sopra descritte e mediante il rafforzamento patrimoniale di AMT s.pa., la finalità di un progressivo potenziamento del ruolo di AMT quale player strategico della mobilità del bacino metropolitano;
- gli organi Amministrativi delle società interessate (AMT e ATP esercizio) hanno predisposto due distinte ipotesi di progetto di fusione per incorporazione di ATP Esercizio srl in AMT spa (Progetto A protocollo n. 323286; Progetto B protocollo n. 323299), uno dei quali prevede lo scorporo degli asset immobiliari e del debito funzionale ad essi associato e correlata riduzione del capitale sociale di A.M.T.;
- in entrambe le ipotesi la partecipazione del socio privato post fusione non potrà comunque superare la soglia dell'8%;
- il rapporto di concambio dovrà in ogni caso essere sottoposto al vaglio di un perito nominato da AMT;
- la bozza di statuto della società post fusione da sottoporre all'approvazione dei soci dovrà garantire i requisiti del controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana e Comune di Genova in conformità a quanto previsto dal Regolamento 1370/2007 ed adottare le eventuali ulteriori iniziative, oltre alle condizioni necessarie, per garantire che il nuovo soggetto che scaturirà dalla fusione, mantenga le caratteristiche necessarie per la continuità degli attuali affidamenti;
- in ogni caso, ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale, il socio privato non potrà avere nessuna forma di controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società.
- l'esito della fusione dovrà in ogni caso garantire il permanere degli elementi necessari alla continuità aziendale della società ed alla continuità del servizio.



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Visti

- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito

- il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2. del D.Lgs.267/2000 ss.mm.ii.;

Il Collegio nel rilevare che:

- per quanto attiene la proprietà degli "assets" strumentali al trasporto pubblico, oggi in capo ad AMT, occorrerà verificare la compatibilità del progetto di fusione con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia, valutando l'opportunità di procedere prima della fusione allo scorporo delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio;
- lo statuto della società risultante dalla fusione dovrà garantire i requisiti del controllo analogo congiunto da parte di Città Metropolitana e Comune di Genova in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal Regolamento CE 1370/2007;
- in ogni caso, ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale, il socio privato non potrà avere nessuna forma di controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società;

ritiene di esprimere parere favorevole all'atto di indirizzo in esame, riservandosi di esprimere ulteriore articolato parere nel momento in cui sarà sottoposta al proprio esame il



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

progetto definitivo di fusione, tenuto conto che, in caso di retrocessione degli immobili, dovranno essere debitamente analizzati tutti gli aspetti legati all'acquisizione degli immobili ed alla sostenibilità dell'eventuale debito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Massimo Alberghi
Dott.ssa Grazia Colella
Dott. Roberto Madrignani

Genova, 25 settembre 2019